

I LUOGHI DI LAVORO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs.81/08 Titolo II Capo I
art. 62 - 67
Allegato IV

**Linee Guida Regione Piemonte per la
notifica relativa alla costruzione
ampliamento o adattamento di locali e
ambienti di lavoro.**
Pubblicate su B.U.R.P. n° 6 del 9 febbraio 2006



I LUOGHI DI LAVORO

Art. 62 Definizioni

Si intendono per luoghi di lavoro:

i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni non si applicano a

ai mezzi di trasporto

ai cantieri temporanei e mobili

alle industrie estrattive

ai pescherecci

ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale

Art. 63 Requisiti di salute e sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. Strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

Art. 67 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni **industriali**, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di **più di 3 lavoratori**.

Stabilità e solidità


Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una **solidità** che corrisponda al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali

Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle **manutenzioni**.

Il datore di lavoro deve mantenere **puliti** i locali di lavoro

I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere la chiara indicazione del carico massimo che possono sopportare.

I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente al fine della stabilità del solaio.



I LUOGHI DI LAVORO

Altezza cubatura e superficie

Altezza netta non inferiore a **mt. 3**;



L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica, normalmente **2,70 m.**

Per i locali accessori (corridoi, servizi igienici, spogliatoi,..) in caso di impossibilità tecnica in fabbricato preesistente è accettabile un'altezza pari a 2,40 mt.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano l'ASL può consentire deroghe per altezze minime inferiori a 3 metri prescrivendo l'adeguata ventilazione dell'ambiente.

CALCOLO DELL'ALTEZZA




L'altezza si intende **media** quando il soffitto non è orizzontale (dividere il volume per la superficie in pianta)

L'altezza si intende **netta** (controsoffitti e pavimenti galleggianti riducono l'altezza)

I LUOGHI DI LAVORO

CUBATURA




- CUBATURA
- 10 mc/lavoratore

I LUOGHI DI LAVORO

SUPERFICIE

- SUPERFICIE
- 2,00
mq/lavoratore



I valori della cubatura e della superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi.

I LUOGHI DI LAVORO

Pavimenti, muri, soffitti , finestre

Essere ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico;

Avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria;


Essere ben asciutti e ben difesi dall'umidità;

Avere le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene;

Pavimenti stabili ed antisdruciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;



Esenti da
protuberanze



Antisdrucchiolevoli



Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Le vie di circolazione, comprese le scale devono essere situate e calcolate in modo tale che i **pedoni o i veicoli possano utilizzarle** facilmente in piena **sicurezza** e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.



I LUOGHI DI LAVORO

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati **mezzi di trasporto**, dovrà essere prevista per i **pedoni** una **distanza di sicurezza** sufficiente.

Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il **tracciato delle vie** di circolazione deve essere **evidenziato**.





I LUOGHI DI LAVORO

Davanti alle **uscite** dei locali e alle vie che **immettono** direttamente ed immediatamente **in una via di transito** dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.



I LUOGHI DI LAVORO

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Se i luoghi di lavoro comportano **zone di pericolo** e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere **segnalate** in modo chiaramente visibile, dotate di dispositivi per **impedire l'accesso dei lavoratori non autorizzati**.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito **ostacoli fissi o mobili** questi devono essere adeguatamente **segnalati**.



Vie e uscite di emergenza



Vie di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro.

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza.

Vie e uscite di emergenza



Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere **sgombre** e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

Le vie e le uscite di emergenza devono avere un **altezza** minima di **m. 2,0** e larghezza minima conforme alla normativa vigente.

Le porte delle uscite di emergenza **non devono essere chiuse a chiave** quando sono presenti lavoratori in azienda, **se non** nei casi **specificatamente autorizzati dagli organi di vigilanza**.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere **evidenziate da apposita segnaletica** e se richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente

Porte e portoni

Le porte ed i portoni devono per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Quando uno stesso locale occupa **più di 26 lavoratori** deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 1,2 mt. e **apribile verso l'esodo**

Sulle porte **trasparenti** deve essere apposto un apposito **segno** all'altezza degli occhi

Se le superfici trasparenti e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere **protette contro lo sfondamento**.




Scale

Le scale fisse a gradini devono essere costruite mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.

I gradini devono avere **pedata ed alzata dimensionati a regola d'arte.**

Le scale e i pianerottoli devono essere provvisti sui lati aperti di **parapetto normale** o di altra difesa equivalente. Le rampe devono essere munite di **corrimano**.


La somma fra due volte l'alzata e la pedata deve essere compresa fra cm 62 e 64.



Le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucchiolo, in relazione al tipo di lavorazione e al tipo di utilizzo.


I LUOGHI DI LAVORO

PARAPETTO NORMALE (ART.26 DPR 547/55)



IL PARAPETTO

PARAPETTO NORMALE CON ARRESTO AL PIEDE (ART.26 comma 2 DPR 547/55)



I LUOGHI DI LAVORO

Locali di riposo

Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

La disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro.

I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienali in funzione del numero di lavoratori.

Spogliatoi e armadi per il vestiario

Locali appositamente a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali;

Sopra i **5 addetti** devono essere **distinti fra i due sessi**, avere una capacità sufficiente, essere aerati, ben difesi da intemperie, riscaldati, muniti di panche, e armadietti a doppio scompartimento se si tratta di attività insudicianti,

Superficie minima **per lavoratore pari a 1 mq** e comunque non inferiore a mq 6.



Armadietti a doppio scomparto (consentono la separazione degli abiti civili da quelli di lavoro)

I LUOGHI DI LAVORO



Armadietti a doppio scomparto

I LUOGHI DI LAVORO

Servizi Igienico assistenziali: Docce

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o salubrità lo esigano.

Le docce e gli spogliatoi devono comunicare facilmente tra di loro, devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.


Per le lavorazioni insudicianti obbligatoria una ogni 5 addetti contemporaneamente presenti, per le restanti attività non obbligatorie, ma raccomandate una ogni 20 addetti.

Servizi Igienico assistenziali: Gabinetti e lavabi

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi.

I WC devono essere in rapporto di **1 ogni 10 addetti**, oltre i 10 addetti devono essere divisi per sesso.

Non devono comunicare direttamente con il luogo di lavoro, essere dotate di acqua corrente calda e fredda e fornite di mezzi detergenti e per asciugarsi.



I LUOGHI DI LAVORO

Refettori e mense

Nelle ditte nelle quali **più di 30 dipendenti** rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono essere predisposti ambiente destinati a refettorio.

Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive è vietato ai lavoratori consumare i pasti nei locali di lavoro.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati.

Devono essere messe a disposizione dei lavoratori attrezzature che consentano di riporre, conservare e riscaldare il cibo e di lavare i relativi recipienti;

Art. 65 Locali sotterranei o semisotterranei

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei
2. Possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari **esigenze tecniche**. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare **idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima**;
3. **L'organo di vigilanza può consentire** l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Principali fonti normative: Legge 9/01/1989 n. 13 -
D.M.LLP 14/06/89 n. 236 - Circ.M.dell'Interno 1/03/02 n.4

La Normativa vigente definisce tre livelli diversi di fruizione dello spazio costruito da parte di persone con impedimenti motori/sensoriali

L'Accessibilità

**In presenza di lavoratori portatori
di handicap oltre i 15 dipendenti**

Possibilità di accedere ad ogni spazio interno ed esterno autonomamente e senza pericolo. Deve essere garantita per gli spazi esterni, attraverso un percorso senza barriere, e per le parti comuni prevedendo l'installazione di ascensori e servoscale.

I LUOGHI DI LAVORO

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Visitabilità

Attività aperte al pubblico

Si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione, ad almeno un servizio igienico ed ai relativi percorsi interni.

L'Adattabilità

Sempre

Si intende la possibilità, anche nel tempo, di modificare lo spazio costruito, a costi limitati, per renderlo facilmente fruibile.

I LUOGHI DI LAVORO